COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888);

DI GIESI ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016);

Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive

modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969) 318, 319, 321, 322, 323, 325 327, 328, 329, 330, 332, 334, 335, 336 Bartocci 319, 320, 321, 322, 332, 334 Bosi Maramotti Giovanna 323, 329 Brocca, Relatore 320, 321, 322, 328 329, 330, 331, 334, 335, 336 320, 324, 327 CIAVARELLA DE GREGORIO . . . 319, 322, 329, 331, 332, 335 323, 324, 325, 331 PAGLIAI MORENA AMABILE RAICICH 323, 324, 326, 327, 333 SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 319, 320, 321, 322, 325 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336 Zoso 319, 324, 328, 331, 335

PAG.

La seduta comincia alle 11,15.

BARTOCCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888); e delle proposte di legge Di Giesi ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971. n. 1074, (1016) e Zoso ed altri: Immissione in ruolo ed assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne. elementari, secondarie ed artistiche» e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Giesi ed altri: « Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, numero 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni, 28 marzo 1968, numero 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 » e dei deputati Zoso ed altri: «Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966 n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074.

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri avevamo approvato l'articolo 12. Proseguiamo, quindi, nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

(Utilizzazione di insegnanti immessi in ruolo).

Qualora, a seguito delle immissioni in ruolo disposte per effetto del precedente articolo 12, si determini un soprannumero rispetto alle cattedre o posti di ruolo organico disponibili, si applica per l'utilizzazione del personale il disposto di cui all'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391.

Gli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e gli insegnanti delle libere attività complementari, immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 12, sono utilizzati, rispettivamente, nei corsi medesimi e nell'insegnamento di libere attività complementari nella scuola media.

Le cattedre ed i posti-orario occupati per utilizzazione degli insegnanti indicati al decimo comma del precedente articolo 12 sono indisponibili a tutti gli effetti fino a quando gli insegnanti medesimi non saranno stati assegnati ad una cattedra o posto-orario del nuovo ruolo di titolarità.

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

Gli onorevoli Ciavarella e Ferrari Marte hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 12 sono utilizzati nei corsi medesimi, fino a quando non verrà loro assegnata la sede definitiva secondo graduatorie di merito e sulla base della disponibilità delle sedi ».

L'onorevole Giordano ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere le seguenti parole: « fino a quando non verrà loro assegnata la sede definitiva ai sensi del sedicesimo comma del precedente articolo 12 ».

L'onorevole De Gregorio infine ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

DE GREGORIO. Ritiro il mio emendamento soppressivo del secondo comma. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del terzo comma, esso trova la sua giustificazione in esigenze di coordinamento con il decimo comma del precedente articolo 12, modificato nell'ultima seduta con alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Il sedicesimo comma del precedente articolo 12 recita: « Il ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le modalità per la assegnazione della sede, non prima che siano esaurite le graduatorie di cui al settimo comma del presente articolo, agli insegnanti da immettere in ruolo ai sensi dei precedenti commi ».

Mi chiedo: quali saranno queste modalità? Esse, infatti, potrebbero essere anche diverse da quelle indicate nell'emendamento in oggetto. SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ci troviamo di fronte a due testi che, uno implicitamente, l'altro esplicitamente, esprimono lo stesso concetto.

Se da una parte diamo al Ministero della pubblica istruzione la possibilità di assegnare le sedi, secondo le modalità da stabilire con ordinanza, a quelli dei corsi di 150 ore, dall'altra, dobbiamo fare in modo che le sedi siano assegnate anche a queste altre categorie. L'unico strumento possibile al quale ricorrere in casi di questo genere è la graduatoria.

BARTOCCI. Poiché non ci troviamo di fronte al caso generale previsto dal sedicesimo comma dell'articolo 12, riguardante gli insegnanti da immettere in ruolo, ma ad una fattispecie diversa riguardante gli insegnanti dei corsi speciali, abbiamo ritenuto opportuno inserire nel testo del provvedimento il criterio da seguire per procedere all'inserimento in ruolo di questa categoria.

GIANNANTONI. Ieri abbiamo votato, con l'articolo 12, una norma che regola l'immissione in ruolo di tutti gli insegnanti, anche di quelli dei corsi speciali, attraverso un decreto del ministro.

Non vedo, a questo punto, la ragione per cui si debba prevedere una norma particolare per gli insegnanti dei corsi delle 150 ore: tutto ciò, oltre ad essere negativo nei loro confronti, può far pensare che il ministro possa anche non seguire le graduatorie di merito.

A questo punto, l'unica soluzione alla quale sarei favorevole sarebbe quella di emendare il sedicesimo comma dell'articolo 12 prevedendo una norma erga omnes che vincoli il Ministero a seguire le graduatorie di merito e a tener conto delle disponibilità di posti in organico.

ZOSO. Oltre a queste ragioni di sostanza, c'è anche una ragione di forma che rende improponibile l'emendamento Ciavarella e Ferrari Marte, così come è formulato. L'articolo 13 del quale ci stia-

mo occupando, recita infatti al titolo: « Utilizzazione di insegnanti immessi in ruolo », in quanto, come i colleghi sanno, le norme riguardanti l'assegnazione di sede sono tutte contenute nel precedente articolo 12 e, in modo particolare, nel sedicesimo comma di esso.

L'articolo 13 riguarda l'utilizzo del personale nel periodo di tempo che intercorre tra l'immissione in ruolo e l'assegnazione di sede, per cui se si volesse riservare un trattamento specifico ad una categoria di insegnanti, questo dovrebbe essere inserito nel sedicesimo comma dell'articolo 12.

Sono inoltre del tutto d'accordo con le affermazioni del collega Giannantoni, ed in particolare, quando sostiene che è assurdo che in un disegno di legge, nel quale esiste un articolo che contiene le norme per l'immissione in ruolo di tutte le categorie del personale della scuola di un certo ordine e grado, si vadano poi a precisare le modalità per l'immissione in ruolo di una sola di queste categorie.

Il problema è dunque, a mio avviso, di fiducia nei confronti del ministro, nel momento in cui gli si delega di stabilire con proprio decreto le modalità per l'immissione in ruolo di questo personale. In questo caso è però evidente che la delega deve valere per tutte le categorie, oppure per nessuna: eccezioni non se ne possono fare.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi pare giusta l'osservazione che per gli insegnanti dei corsi delle 150 ore sia necessaria una precisazione relativamente al termine della loro utilizzazione, perché altrimenti quest'ultima potrebbe essere mantenuta indefinitivamente. Tra l'altro è chiaro che non si può lasciare del personale di ruolo senza una sua sede definitiva quando questa esiste, perché in questo caso tali sedi dovrebbero essere coperte da personale non di ruolo. L'esigenza fondamentale, in sostanza, è quella di stabilire che, ad un certo momento, l'utilizzazione cessa: ed il momento è determinato dalla disponibilità dei posti in organico.

BROCCA, Relatore: Vorrei condividere le puntuali osservazioni testé fatte dal collega Zoso: l'emendamento proposto dai colleghi socialisti potrebbe essere accettato, se integrato con quello presentato dal collega Giordano; in questo caso mi pare che la logica nella quale si muove l'articolo 13 verrebbe pienamente rispettata.

BARTOCCI. Mi pare ineccepibile quanto è emerso dalle affermazioni dei colleghi Giannantoni e Zoso e da quelle del rappresentante del Governo e del relatore: è indubbio che ci debba essere una omogeneità di definizione di criteri. Avrei invece qualcosa da eccepire sul fatto che non si vogliano definire questi criteri. Sarei perciò propenso ad accettare le modifiche proposte, se contestualmente, in un articolo aggiuntivo da collocare in sede di coordinamento nel punto più appropriato, si definissero tali criteri per tutte le categorie e non soltanto per gli insegnanti dei corsi di 150 ore, come noi proponiamo con il nostro emendamento.

Se dovessimo verificare tale disponibilità da parte degli altri gruppi politici, saremmo anche disposti a ritirare l'ultima parte del nostro emendamento, lasciando la fissazione dei criteri generali a questo eventuale articolo aggiuntivo.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è contrario alla proposta testé avanzata dall'onorevole Bartocci. È mia opinione, infatti, che sia necessario lasciare all'esecutivo un margine di movimento, tanto più che problemi di questo genere vengono generalmente definiti anche attraverso incontri con i sindacati. Non mi sembra perciò fondata la preoccupazione che il Governo non si attenga a criteri validi ed equi. D'altronde, è fin troppo evidente che una materia come quella al nostro esame non può essere regolata in ogni sua parte, se non a livello amministrativo.

CIAVARELLA. Potremmo aggiungere: « e secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione ».

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non avrei alcuna difficoltà ad accettare questa formulazione in quanto è pleonastica e, nella sostanza, non comporta alcun cambiamento.

PRESIDENTE. Per fare il punto della situazione direi che le due tesi contrapposte sono le seguenti: l'una proposta dall'onorevole Ciavarella che suona del seguente tenore: « fino a quando non verrà assegnata la sede definitiva secondo graduatorie di merito e sulla base della disponibilità delle sedi e secondo le modalità stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione »; l'altra proposta dal collega Giordano che, invece, così stabilisce « fino a quando non verrà assegnata loro la sede definitiva ai sensi del sedicesimo comma del precedente articolo 12 ».

BROCCA, Relatore. Per quanto già dichiarato in precedenza, ribadisco il mio parere contrario all'emendamento Ciavarella e Ferrari Marte ed esprimo parere favorevole all'emendamento Giordano.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo esprime parere contrario all'emendamento Ciavarella e Ferrari Marte.

GIANNANTONI. Per quanto riguarda l'emendamento Giordano, mi suscita qualche perplessità perché in sostanza, a parte la scadenza temporale, si richiama ad una norma già fissata nel testo al nostro esame, per cui risulta del tutto superfluo.

Per ciò che concerne l'emendamento Ciavarella, non mi trova dissenziente il fatto che si debba tener conto delle graduatorie di merito e della disponibilità delle sedi; sono, invece, perplesso per il fatto che questa indicazione debba riguardare una sola categoria speciale di insegnanti: sarebbe certamente meglio se venisse estesa a tutte le altre categorie.

Per uscire dall'impasse nella quale ci troviamo si potrebbe perciò addivenire alla formulazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad emanare i decreti di cui al sedicesimo comma dell'articolo 12 tenendo conto delle graduatorie di merito e della disponibilità delle sedi. In tal modo il trattamento sarebbe uguale per tutti.

Annuncio, in conclusione, il voto contrario a questo emendamento.

BARTOCCI. Accogliendo la proposta del Presidente, mi pare che cambierebbe in maniera sostanziale la formulazione dell'emendamento Ciavarella; per altro, ci trovano consenzienti le affermazioni del collega Giannantoni: siamo, infatti, d'accordo sul fatto che sia opportuno dare delle indicazioni sui criteri da seguire. Ciò non toglie che al termine dell'esame degli articoli di questo disegno di legge si possa approvare un ordine del giorno che tenda ad omogeneizzare su questi criteri tutte le situazioni che non siano specificamente tutelate all'interno della legge. Voterò in senso favorevole alla approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ciavarella e Ferrari Marte, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Giordano sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei far presente che questo emendamento non è superfluo perché, senza l'indicazione in esso contenuta, la norma potrebbe essere interpretata come una utilizzazione di questo personale a tempo indeterminato. Il Governo è pertanto favorevole all'emendamento Giordano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Giordano, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento De Gregorio soppressivo del terzo comma.

BROCCA, Relatore. Sono favorevole.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il parere del Governo è favorevole, in quanto, in base all'emendamento precedentemente approvato al decimo comma dell'articolo 12, questa norma non ha più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Gregorio soppressivo del terzo comma dell'articolo 13, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

BARTOCCI. A nome del gruppo socialista, annuncio l'astensione dal voto sull'articolo 13 per le ragioni già espresse nel corso dell'esame dell'emendamento Ciavarella e Ferrari Marte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-bis.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale docente con trattamento di cattedra ed in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento, ove richiesta, i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano in servizio nelle sezioni o classi statali di scuola materna, di scuola elementare, di scuola magistrale e di istituto magistrale, funzionanti presso l'Istituto froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del precedente comma sono assegnati con precedenza assoluta nelle cattedre o posti relativi alle sezioni o classi ivi indicate. I docenti in servizio nelle sezioni o classi statali funzionanti presso l'Istituto froebeliano, non immessi in ruolo ai sensi del precedente comma, sono mantenuti in servizio e sono immessi in ruolo al momento del conseguimento dei prescritti requisiti.

Al personale non docente in servizio nelle scuole funzionanti presso l'Istituto froebeliano si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 15.

Al personale assistente in servizio nelle sezioni statali di scuola materna funzionanti presso l'Istituto froebeliano si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Come è noto, l'Istituto froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli è stato statalizzato. Poiché non è certo se, prima di divenire statale, l'istituto in questione appartenesse alla categoria dei parificati ed essendo ciò importante in rapporto alla possibilità di applicare le disposizioni legislative in esame, che prevedono l'inquadramento tra i dipendenti dello Stato del personale che abbia prestato servizio presso istituti parificati, il Governo ha ritenuto opportuno, presentando l'articolo aggiuntivo in discussione, avanzare proposte relative ad una chiara definizione dello status del personale dell'istituto.

DE GREGORIO. Nutro non poche perplessità circa l'opportunità di accogliere l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

È innanzitutto necessario sciogliere ogni dubbio in ordine all'attuale posizione giuridica ed economica del personale dell'Istituto froebeliano. Occorre evitare, infatti, che al personale in questione venga riservato un trattamento preferenziale attraverso un'immissione nei ruoli con precedenza assoluta e l'assegnazione automatica alla sede presso cui ha, fino ad ora, prestato servizio.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si tratta di

personale specializzato che può essere utilizzato solo presso istituti che applichino il metodo froebeliano.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Nutro anche io alcune perplessità circa l'opportunità di approvare l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Desidero sapere quale era la posizione dell'Istituto prima di divenire statale e come veniva reclutato il personale che in esso prestava servizio.

Sarebbe stato forse più opportuno che il Ministero avesse previsto uno scaglionamento nell'arco di cinque o sei anni dell'inquadramento in ruolo del personale, come di solito avviene quando un istituto parificato diventa statale.

Nutro inoltre perplessità circa l'opportunità di procedere all'immissione in ruolo del personale in questione attraverso l'approvazione di disposizioni che facciano parte del provvedimento in discussione. Una volta infatti che il Ministero avrà chiarito ogni aspetto della questione, sarà possibile varare uno specifico provvedimento in materia.

GIORDANO. Poiché, per mia mancanza personale e non certo della Commissione, non ho potuto esaminare con la dovuta attenzione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo che tratta una materia piuttosto delicata, chiedo che sia accantonato in attesa di assumere notizie più precise sulla materia.

RAICICH. Sono favorevole alla proposta del collega Giordano di accantonare l'articolo aggiuntivo nella speranza che il Governo nella prossima seduta ci fornisca dati più chiari ed espliciti sulla materia trattata. Infatti, ad una prima lettura, il testo proposto fa nascere le perplessità espresse già dai colleghi ed alle quali altre se ne potrebbero aggiungere.

In genere, quando un istituto parificato viene statizzato si creano degli enormi problemi per la sorte del personale, perché può capitare che questo non abbia tutti i titoli richiesti; tuttavia, quanto previsto al terzo comma, e cioè che i docenti in servizio nelle sezioni statali non immessi in ruolo ai sensi del primo comma sono mantenuti in servizio e immessi in ruolo al momento del conseguimento dei requisiti, non ci convince molto, perché crea un vulnus rispetto alla logica dell'intero provvedimento.

Dunque, siamo favorevoli ad un accantonamento in attesa di affrontare più seriamente ed approfonditamente una discussione in grado di risolvere i problemi di questo storico istituto fondato nel 1870 dalla signora Schwabe e con l'appoggio di Garibaldi e di Vittorio Emanuele II.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'esame dell'articolo aggiuntivo 13-bis è rinviato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

(Immissione in ruolo di personale educativo).

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 il personale educativo incaricato a tempo indeterminato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e nelle scuole speciali statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77, è nominato in ruolo.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale educativo nominato con incarico annuale dopo il 12 novembre 1974, su posti resisi disponibili per dimissioni di incaricati a tempo indeterminato o per altre cause.

L'onorevole Ciavarella ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

GIORDANO. Voterò a favore dell'emendamento Ciavarella, perché ci troviamo di fronte ad incarichi annuali conferiti per

posti resisi disponibili in seguito a dimissioni di professori incaricati a tempo indeterminato. Siamo di fronte cioè a vere e proprie supplenze.

ZOSO. In un incontro con i funzionari del Ministero abbiamo saputo che il secondo comma di questo articolo è stato inserito per favorire tutto quel personale con incarico annuale nominato dopo il 12 novembre 1974, che pure era in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere l'incarico a tempo indeterminato; ciò non è accaduto perché per questo tipo di istituto non sono state fatte le nomine. In realtà, dunque, si tratta di personale che solo a prima vista è supplente, poiché come ho già detto, ha tutti i requisiti per essere immesso in ruolo.

PAGLIAI MORENA AMABILE. Non vedo perché, una volta che è stata creata una situazione, come quella contemplata all'articolo in esame, per una carenza di carattere tecnico si debbano usare due pesi e due misure, per cui chi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77 viene immesso in ruolo, mentre la stessa sorte non segue chi è già in servizio dal 1974.

CIAVARELLA. Non è esatto, sono supplenze che possono essere di quattro o cinque mesi.

PAGLIAI MORENA AMABILE. Non sono supplenze, perché, ad esempio, si verifica in alcuni convitti che questo personale incaricato come supplente in realtà con lo stesso meccanismo sia stato riconfermato anno per anno tanto da essere tuttora in servizio.

GIORDANO. Faccio osservare che ci troviamo di fronte a due categorie la cui diversità non consiste nello stato di servizio, ma nello stato giuridico. La prima è la categoria degli incaricati a tempo indeterminato, che non formano una graduatoria e sono nominati dalle autorità competenti; la seconda è la categoria de-

gli insegnanti con incarico annuale, quindi a tempo determinato, nominati dai rettori in base a criteri discrezionali, non sempre in possesso di titolo specifico.

È proprio questa diversità che ci porta ad essere favorevoli alla proposta dell'onorevole Ciavarella che al secondo comma dell'articolo 14 venga precisato che gli insegnanti con incarico annuale debbano essere in possesso dei requisiti, per non trovarci di fronte ad una categoria non dico precaria in senso giuridico, ma quanto meno inadeguata.

RAICICH. Gradirei che il Governo mi fornisse un chiarimento relativo alla data del 12 novembre 1974 che compare nel secondo comma dell'articolo 14. Cosa è successo in quella data che ha determinato questa specie di spartiacque per cui chi è stato nominato, con le stesse caratteristiche, il 10 novembre, rientra invece nella regolamentazione di cui al primo comma? Ci deve essere stata un'ordinanza, un provvedimento legislativo, una circolare che probabilmente - immagino autorizzava i rettori dei convitti ad assumere, attraverso questo sistema fittizio, del personale per riempire i posti vacanti.

Credo che tutto l'articolo richiederebbe una meditazione ulteriore e sul problema dei convitti vi sarebbe molto da approfondire, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione del personale tra le varie sedi. Vi sono convitti con personale sovrabbondante, anche perché l'istituto stesso del convitto ha perso il carattere che aveva nell'800 di essere l'unico strumento pubblico di educazione in alternativa al seminario. Con la creazione di una rete di scuole pubbliche, il convitto, ripeto, ha perso man mano questa sua caratteristica.

Fatta questa premessa di dubbio metodologico sul ruolo del personale educativo, vorrei un chiarimento sulla data di cui al secondo comma, anche per poter meglio valutare l'emendamento presentato dall'onorevole Ciavarella ed assumere una precisa posizione in proposito.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non sono in grado di dare una risposta precisa al quesito posto dall'onorevole Raicich. Presumo che questo nuovo status del personale, previsto dal 1974 in poi, si colleghi ad una disposizione della legge n. 1074 del 1971, riguardante la scuola secondaria, che è stata poi applicata ad altri settori dell'istruzione e che prevede incarichi a tempo determinato per i docenti non di ruolo sprovvisti di abilitazione. Mi riservo comunque di approfondire tale punto.

GIORDANO. Io sono in possesso di un dato diverso. Nel 1974, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 417, si stabilì che per i convitti nazionali l'assunzione dovesse avvenire solo per concorso. Non potendo più esservi, in conseguenza, incarichi a tempo determinato, le eventuali vacanze dei docenti erano coperte con incarichi annuali dati dai rettori. Non saprei però spiegare la data del 12 novembre.

Per esaminare meglio la questione propongo di accantonare l'esame dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-bis.

(Norme particolari per gli istituti di istruzione artistica).

Negli istituti di istruzione artistica le graduatorie degli aspiranti ad incarichi relativi a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni formate secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le attribuzioni del provveditore

agli studi sono espletate, per le predette graduatorie, dal capo di istituto.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi relativi alle discipline degli istituti di istruzione artistica di cui al precedente comma è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data della pubblicazione di provvedimenti stessi all'albo degli istituti, alla commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata con i criteri stabiliti dal decreto previsto nel presente articolo.

Ai fini del conferimento degli incarichi al personale della carriera direttiva amministrativa delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, si applica il disposto della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Le dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e le modalità ed i criteri per determinarle sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro per il tesoro. Per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica valgono le norme di cui all'articolo 15 del regio-decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e per le accademie di belle arti le norme della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, tenuto conto che per queste ultime non potrà essere superato il numero di 80 allievi per ogni insegnamento di ciascun corso.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In sede di stesura del testo di questo provvedimento ci siamo accorti che nella normativa contenuta nell'articolo 1, riguardante le modalità di assunzione del personale non di ruolo, mancavano quelle relative al personale dell'istruzione artistica che, proprio per il fatto di trovarsi in una situazione particolare, esige delle norme ad hoc. Infatti, per molti insegnamenti del settore

dell'istruzione artistica non esiste l'abilitazione, per cui non esiste ovviamente nemmeno la possibilità di conseguirla, e ciò per motivi che sono a tutti noti. Quindi, soprattutto per questi insegnamenti si è ritenuto opportuno stabilire delle norme particolari al fine dell'assunzione del personale non di ruolo.

Mentre, infatti, per gli insegnamenti per i quali è prevista l'abilitazione le modalità di reclutamento sono identiche a quelle del personale della scuola secondaria, nell'ambito degli istituti di istruzione artistica e relativamente a quegli insegnamenti per i quali non è prevista l'abilitazione e neanche il titolo di studio si è ritenuto necessario stabilire delle modalità diverse da quelle previste nell'articolo aggiuntivo al nostro esame. Anziché una graduatoria formata dal provveditore agli studi, se ne prevede una compilata da una commissione, commissione che deve operare in ogni singolo istituto e che è presieduta dal capo di istituto, il quale assume in questo caso tutte le attribuzioni che l'articolo 1 conferisce al provveditore. Ci sono poi modalità diverse per la presentazione di ricorsi; è prevista una commissione centrale da formarsi attraverso un provvedimento che è lasciato alla facoltà del Governo.

Il terzo comma si occupa del conferimento degli incarichi al personale della carriera direttiva amministrativa delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza; per essi è prevista una speciale normativa basata sul disposto della legge 2 marzo 1963, n. 262, la cui validità viene confermata.

Infine, sono state fissate le modalità relative alla formazione degli organici per le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza; anche per questi ci si richiama ad una normativa precedente.

RAICICH. Anche qui ci troviamo di fronte ad un articolo aggiuntivo di difficile lettura ed abbastanza anomalo come collocazione perché, se ho bene inteso l'illustrazione testé fatta dall'onorevole sottosegretario, i primi due commi avrebbero
dovuto essere inseriti dopo l'articolo nel
quale abbiamo disciplinato la materia del
conferimento degli incarichi e non certo
a questo punto quando si sta discutendo
dei problemi dell'immissione in ruolo. Mi
chiedo fino a che punto possiamo riaprire
una tematica che già avevamo chiusa.

Desidero anche sottolineare che il terzo comma è nello stesso tempo discutibile e pleonastico: in esso, infatti, si sente il bisogno di confermare la validità di una legge tuttora vigente.

Maggiori perplessità ancora mi suscita il quarto comma su cui dichiaro fin d'ora che, se si arrivasse ad una votazione, il gruppo comunista presenterebbe un emendamento soppressivo, anzitutto per una questione di principio.

I colleghi ricorderanno la lunga discussione, poi conclusasi in aula, in merito alla dotazione degli organici delle direzioni didattiche. In quella occasione sostenemmo una tesi in base alla quale, secondo una corretta interpretazione dell'articolo della Costituzione che si riferisce all'organizzazione degli uffici e della pubblica amministrazione, solo la legge può stabilire gli organici; la determinazione di essi non può essere affidata alla discrezionalità di un decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro. La soluzione, adottata congiuntamente da tutte le forze politiche, fu quella di disporre che gli organici delle direzioni didattiche venivano aumentati fino ad un certo numero, ma non indefinitivamente.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per il caso in esame: è necessario che vengano quantificate le esigenze, se è vero com'è vero che spesso nei conservatori c'è, ad esempio, una sovrabbondanza di cattedre di pianoforte e nessuna di violino; tali esigenze, com'è evidente, possono essere di accrescimento, ma anche, come nell'esempio che ho appena portato, di diminuzione. È chiaro, comunque, che non ci sentiamo di lasciare totalmente al Mini-

stero la determinazione dei criteri per la regolamentazione degli organici.

È poi quanto mai discutibile il richiamo al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 ed alla legge 31 dicembre 1923, n. 3123, che sono completamente superati in quanto è cambiata l'organizzazione dell'insegnamento delle belle arti e della musica.

Questo articolo aggiuntivo contiene pertanto elementi che destano perplessità. Propongo che venga accantonato al fine di poterne più attentamente vagliare il contenuto e per avere il tempo di predisporre emendamenti in materia.

CIAVARELLA. Sono favorevole alla proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo 14-bis.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'onorevole Raicich ritiene giustamente che quanto meno i primi due commi dell'articolo aggiuntivo avrebbero dovuto già essere contenuti nell'articolato del provvedimento in discussione. Si è trattato di una dimenticanza, alla quale ritengo sia opportuno ovviare senza insistere nel porre ostacoli formali.

Al contrario di quanto, ad esempio, è stato possibile fare riguardo alla ristrutturazione dei circoli didattici che avrà luogo nell'arco di tre anni e rispetto alla quale eventuali ritardi non comporteranno rilevanti problemi, occorre adattare, attraverso la predisposizione di meccanismi tempestivi, gli istituti di istruzione artistica alle esigenze della popolazione scolastica, se si vogliono evitare gravi inconvenienti. Occorre pertanto evitare che l'istituzione di nuovi posti in organico, richiesti dalla necessità di soddisfare nuove esigenze di questi istituti, debba avvenire di volta in volta con l'approvazione di un provvedimento legislativo da parte del Parlamento, approvando disposizioni di carattere generale che indichino i meccanismi attraverso i quali individuare le esigenze di organico esistenti e provvedere all'istituzione dei nuovi posti necessari.

La soluzione dei problemi connessi alla crescita della popolazione scolastica deve trovare urgente attuazione.

Occorre inoltre evitare che si determini una situazione di sperequazione tra gli istituti appartenenti al campo dell'istruzione artistica e quelli appartenenti al settore dell'istruzione secondaria.

PRESIDENTE. Onorevole Raicich, dopo le precisazioni del sottosegretario, insiste sulla sua proposta di accantonare lo articolo aggiuntivo 14-bis?

RAICICH. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo aggiuntivo 14-bis è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO IV

IMMISSIONE IN RUOLO
DI PERSONALE NON DOCENTE

ART. 15.

(Immissione in ruolo di personale non docente).

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, il personale non insegnante incaricato a tempo indeterminato, ivi compreso il personale contemplato dall'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato in ruolo.

Il personale non insegnante immesso in ruolo ai sensi del precedente comma, che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei ruoli provinciali, è utilizzato preferibilmente negli istituti e scuole in cui funzionino classi di doposcuola o a funzionamento serale, corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma, attività di

educazione popolare o permanente, altre attività comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, attività per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi, aziende, ovvero, per le istituzioni educative, scuole statali, nonché nei distretti scolastici. Esso è utilizzato altresì, per il periodo in cui si trova in soprannumero, presso gli uffici delle amministrazioni statali.

Il disposto del precedente primo comma si applica anche al personale non docente incaricato della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

I contratti di lavoro subordinato previsti per l'assunzione di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono trasformati in incarichi annuali per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata in lire 3.000 lorde. Essa spetta anche per il periodo estivo sulla base della retribuzione media percepita durante l'anno scolastico.

Al predetto personale sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale non docente supplente.

L'incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.

I modelli viventi sono nominati a domanda, anche in soprannumero, nei ruoli dei bidelli dopo cinque anni di servizio continuativo quali modelli.

Il servizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo di bidelli ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, quale risulta modificato dall'articolo 16 della presente legge. L'onorevole Mazzarino ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Il personale non insegnante inquadrato in ruolo precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, eventualmente disposto ad essere utilizzato presso i distretti scolastici o negli uffici delle amministrazioni statali, ha precedenza rispetto al personale di cui al secondo comma del presente articolo. Per detta utilizzazione si terrà conto dell'anzianità nel ruolo di appartenenza ».

Poiché l'onorevole Mazzarino non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

ZOSO. Vorrei esprimere alcune perplessità su quanto è previsto dal comma quinto che prevede la retribuzione oraria nella misura di 3.000 lire lorde. Le perplessità nascono dal fatto che una specificazione di questo genere non tiene conto dei tassi di svalutazione, per cui in futuro si renderebbero necessarie delle modifiche dell'articolo. Sarebbe opportuno trovare una formula che consentisse un aggancio alla paga oraria degli insegnanti della scuola media superiore.

PRESIDENTE. Le sue osservazioni, onorevole Zoso, sono giuste e frutto di un attento studio del disegno di legge. Io penso che si potrebbero sostituire le parole: « in lire 3.000 lorde » con le seguenti: « tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro per categorie analoghe ».

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento testé presentato dal Presidente.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il nono comma con il seguente:

« I modelli viventi sono nominati a domanda nei ruoli dei bidelli, via via che si rendono liberi posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo ».

DE GREGORIO. Mi rendo conto del fatto che la soluzione dei modelli viventi per la categoria dei bidelli possa destare perplesità. Occorre tuttavia, a mio giudizio, tener conto della situazione in cui i modelli viventi hanno prestato, per un periodo di tempo determinato, un servizio essenziale. D'altra parte, la soluzione proposta nel disegno di legge richiede, ai fini dell'inserimento in ruolo dei bidelli, che questi abbiano prestato servizio continuativo almeno per cinque anni, fatto che non si verifica frequentemente, perché si tratta di prestazioni che non possono essere effettuate a tempo indeterminato. L'emendamento tende, perciò, ad eliminare la formazione del soprannumero.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. I colleghi ricorderanno la manifestazione organizzata, appunto, dai modelli viventi davanti al Ministero per richiamare l'attenzione dell'amministrazione sulla situazione anomala della loro categoria.

In realtà, i problemi riguardanti questa categoria sono molto gravi: la fúnzione dei modelli viventi è soggettiva e varia con il variare delle tendenze stilistiche e pittoriche delle varie classi nelle accademie, per cui può accadere che, laddove si segue l'astrattismo, la presenza del modello sia del tutto superflua. Non potendo essere licenziato, perciò, questo personale va ad infoltire il numero dei bidelli che spesso risulta sovrabbondante rispetto alle esigenze dell'accademia.

Concludendo, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento De Gregorio.

BROCCA, Relatore. Sono favorevole all'emendamento De Gregorio.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Gregorio, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 del disegno di legge nel testo così modificato dagli emendamenti dianzi approvati.

(È approvato).

Propongo di accantonare l'articolo 16 e di passare all'esame dell'articolo 17. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO VI

NORME VARIE. TRANSITORIE E FINALI

CAPO I.

NORME CONCERNENTI PARTICOLARI CATEGORIE
DI PERSONALE DOCENTE.

ART. 17.

(Personale esperto per la conversazione di lingua straniera e per complementi tecnici di lingua straniera negli istituti tecnici e professionali).

Gli esperti per la conversazione di lingua straniera e per complementi tecnici di lingua straniera, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 negli istituti tecnici e professionali, sono confermati in servizio nei posti attualmente occupati fino a quando non avranno conseguito, qualora ne siano sprovvisti, il prescritto titolo di studio e di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera.

Per coloro i quali abbiano conseguito o conseguano il prescritto titolo di abilitazione, la nomina di esperto è trasformata in incarico a tempo indeterminato.

Gli onorevoli De Gregorio e Ciavarella hanno presentato due identici emendamenti interamente soppressivi dell'articolo.

L'onorevole Mazzarino ha presentato i seguenti emendamenti:

Sost:tuire il titolo con il seguente: Personale esperto negli istituti tecnici e professionali.

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: per la conversazione di lingua straniera e per complementi tecnici di lingua straniera.

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: all'insegnamento di lingua e letteratura straniera.

Poiché l'onorevole Mazzarino non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

BROCCA, Relatore. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 17.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti De Gregorio e Ciavarella interamente soppressivi dell'articolo 17, sui quali il relatore si dichiara favorevole ed il Governo si rimette alla Commissione.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 18.

(Insegnanti incaricati a tempo indeterminato, sforniti di titolo di studio valido negli istituti professionali, licei artistici ed istituti d'arte).

Agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato sforniti di titolo di studio valido secondo le norme vigenti, in servizio negli istituti professionali, nei licei artistici e negli istituti d'arte nell'anno scolastico 1976-1977, è concesso il beneficio della non licenziabilità.

Gli onorevoli De Gregorio e Ciavarella hanno presentato due identici emendamenti interamente soppressivi dell'articolo.

BROCCA, Relatore. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 18.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'articolo 18 riguarda insegnanti che, essendo sforniti di titolo di studio valido, non potranno mai aspirare alla nomina in ruolo. Per questo motivo ritengo opportuno un particolare riguardo nei confronti di questa categoria assunta in questi istituti proprio in virtù della loro preparazione specifica in talune materie.

Questo potrebbe essere un riconoscimento del contributo che hanno dato per il funzionamento di questo tipo di istituto.

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 sul quale gli onorevoli De Gregorio e Ciavarella hanno presentato due identici emendamenti interamente soppressivi.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Norme particolari per gli insegnanti di educazione fisica).

Gli insegnanti di educazione fisica sprovvisti del prescritto titolo di studio, di cui al settimo comma dell'articolo 2 del dereto legge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, e quelli inclusi negli elenchi provinciali di cui all'articolo 22 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1975, in servizio nell'anno scolastico 1976-77, sono mantenuti in servizio sino all'anno

scolastico 1978-79, per un numero di ore settimanali di insegnamento non inferiore a quello ottenuto su designazione del provveditore agli studi, per l'anno scolastico 1976-77.

Qualora i posti diventino indisponibili, anche per nomina di nuovi aspiranti all'incarico diplomati dagli ISEF gli insegnanti predetti saranno sistemati in altri posti di insegnamento di educazione fisica disponibili, anche in più scuole, nell'ambito provinciale o interprovinciale, oppure nelle attività ginnico sportive dei doposcuola di scuola media, non occupate da docenti in possesso del prescritto titolo di studio.

In materia di congedi e assenze, i predetti insegnanti sono equiparati agli incaricati annuali.

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento: Sopprimere l'articolo 19.

DE GREGORIO. La logica di questo emendamento è la stessa dei precedenti. Si tratta in questo caso di studenti dell'ISEF, sprovvisti del prescritto titolo di studio, che sarebbero mantenuti in servizio sino all'anno scolastico 1978-79, con la possibilità di formazione di personale in soprannumero.

ZOSO. Sono contrario a questo emendamento, anche perché non si tratta di semplici studenti dei corsi ISEF, ma di una precisa categoria di personale della scuola con cui il Ministero ha stabilito degli accordi che questo articolo 19 intende tutelare. Il loro mantenimento in servizio fino all'anno scolastico 1978-79 serve per consentire a questi insegnanti di terminare i corsi decentrati ISEF e maturare il titolo per poter accedere all'isegnamento. In questo modo si regolarizza la loro posizione. Vi era stata addirittura la proposta di prevedere in questo disegno di legge un corso abilitante speciale. La ratio di questo articolo è quella di consentire al Ministero di istituire il corso abilitante per dar loro la possibilità di presentarsi all'anno scolastico 1979-80 provvisti del titolo. Vorrei anche far notare che abrogare l'articolo 19 dopo che per un accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e i sindacati, non certo più vincolante di questo, abbiamo immesso in ruolo all'articolo 6 le docenti licenziate della scuola materna, significherebbe usare due pesi e due misure in maniera eclatante che, se non sottintende motivi politici, è solo una manifestazione di irrazionalismo.

DE GREGORIO. Faccio presente che le maestre della scuola materna che hanno concluso l'accordo durante l'anno scolastico 1976-77 sono provviste del prescritto titolo di studio. È una situazione completamente diversa.

BROCCA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento De Gregorio soppressivo dell'articolo 19.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi sembra opportuno ribadire quanto detto dall'onorevole Zoso. In effetti, con il decreto-legge 19 giugno 1970, convertito con modificazioni nella legge n. 571 del 1970, si è voluto sanare la situazione degli insegnanti di educazione fisica sprovvisti del titolo di studio: una categoria anomala che, tuttavia, per tanto tempo ha fatto fronte alle esigenze dell'insegnamento dell'educazione fisica in mancanza di un numero adeguato di insegnanti provvisti del titolo di studio prescritto rispetto ai posti formatisi soprattutto a seguito dell'istituzione della scuola media obbligatoria e della grande espansione della scuola secondaria.

Dovendo eliminare questa categoria anomala, si è pensato di farlo con gradualità e creando dei dispositivi che consentissero, a chi lo voleva, di usufruire del beneficio di poter conseguire il prescritto titolo di studio. Il limite è di un anno. Non si tratta quindi di una situazione destinata a rimanere in piedi per un tempo indeterminato.

GIORDANO. Vorrei far notare all'onorevole De Gregorio che con l'articolo 19 non si prende assolutamente in esame il

trattenimento in ruolo di questa categoria di insegnanti, ma si procrastina solo di un anno il loro mantenimento nella situazione attuale. Poiché questo articolo non incide in alcun modo sull'aumento del ruolo, ma concede soltanto maggior spazio a coloro che si sono trovati in questa condizione, per consentire loro di conseguire il titolo di studio, prego l'onorevole De Gregorio di ritirare il suo emendamento.

DE GREGORIO. Si tratta di una questione di piccola entità che concerne la riconferma in servizio per un anno degli insegnanti sprovvisti del titolo. Ma dobbiamo stabilire se questa riconferma deve avvenire nei limiti dei posti disponibili oppure anche in sovrannumero. Se si sopprime, come noi proponiamo, l'articolo 19, la riconferma avverrà automaticamente per tutti quegli insegnanti per i quali si renderanno disponibili i posti. Ma mettere in sovrannumero per un anno gli insegnanti sprovvisti di titolo, significherebbe attuare un trattamento preferenziale che non riconosciamo necessario.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La sostanza di questa proposta è quella di mantenere questo personale in servizio per un anno, anche in soprannumero. Comunque il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 19, sul quale l'onorevole De Gregorio ha presentato un emendamento interamente soppressivo, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Carelli, Quarenghi Vittoria e Casati hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19-bis.

(Norme particolari per gli insegnanti di religione).

« Al fine di adeguare alla legislazione vigente alcune norme della legge 5 giugno 1930, n. 824, concernenti l'insegnamento re-

ligioso nelle scuole medie e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica della scuola statale, ferma restando la revoca dell'incarico nei casi previsti dall'articolo 6 della suddetta legge, si stabilisce:

- a) agli insegnanti di religione è conferito l'incarico a tempo indeterminato;
- b) gli insegnanti con 18 ore settimanali di insegnamento (o con cattedra orario) e con almeno quattro anni di servizio hanno diritto, a partire dal 1º ottobre 1978, alla progressione economica e di carriera dei docenti laureati di ruolo della scuola secondaria statale ».

CARELLI. L'articolo aggiuntivo da noi proposto è estremamente chiaro: si tratta, infatti, di una situazione precaria per antonomasia.

Il nostro emendamento si basa essenzialmente su tre elementi: innanzi tutto il fatto che rimane ferma, rispetto alla legge 5 giugno 1930, n. 824, la revoca dell'incarico nei casi previsti dall'articolo 6 di essa; in questa ottica, perciò, io propongo che venga conferito agli insegnanti di religione l'incarico a tempo indeterminato, data anche la *ratio* complessiva della legge al nostro esame.

Per quanto riguarda il punto a) di questo articolo aggiuntivo, esso comunque viene a cadere.

Nel punto b), invece, data l'impossibilità di creare un ruolo per questa categoria, a seguito dell'autonomia che ad essa vogliamo lasciare e rappresentando essa l'oggetto della trattativa più ampia che avviene a livello di Concordato, si è cercato di non attuare una penalizzazione nei confronti di lavoratori che vengono impiegati settimanalmente per diciotto ore, ma anzi di equipararli agli altri insegnanti della scuola secondaria statale.

Da ultimo, desidero ricordare che nel recente incontro del 29 giugno scorso con i sindacati, anch'essi giudicarono favorevolmente questa equiparazione.

BARTOCCI. L'articolo aggiuntivo presentato dal collega Carelli – almeno nella parte che rimane – riteniamo che non sia

proponibile, perché mette in discussione un problema di tipo costituzionale, nel senso che la materia relativa ai professori di religione è regolata da accordi concordatari. Essi, tra l'altro, stabiliscono che la nomina dei prefessori avviene su indicazione delle autorità ecclesiastiche e può essere comunque e sempre revocata. Si tratta, perciò, di una situazione di precariato istituzionalmente e costituzionalmente riconosciuta, per cui la garanzia prevista al punto b) dell'articolo aggiuntivo presentato dal collega Carelli può cadere da un momento all'altro: una revoca dell'autorità ecclesiastica può vanificare tale condizione.

Questa è una delle ragioni che militano a favore del fatto che non si possono prendere in considerazione tipi di tutela di questo genere al di fuori di una revisione delle norme concordatarie in materia.

Per questi motivi il gruppo socialista si dichiara contrario a questo articolo aggiuntivo ed invita il suo presentatore, lo onorevole Carelli, a ritirarlo, tanto più che proprio in questo periodo si sta portando avanti una certa revisione delle norme concordatarie: sarebbe quanto mai inopportuno, con l'approvazione di questa disposizione, turbare degli equilibri nuovi che si stanno faticosamente formando.

RAICICH. In linea generale mi associo alla richiesta che il collega Bartocci ha testé rivolto ai presentatori dell'articolo aggiuntivo perché prendano in considerazione l'opportunità di ritirarlo.

Mi trovano anche d'accordo le argomentazioni con le quali il collega Bartocci ha motivato la sua richiesta, ma ad esse vorrei aggiungerne delle altre.

Innanzitutto vorrei sottolineare che le trattative tra la Santa Sede e lo Stato italiano in materia di revisione del Concordato sono ormai in una fase piuttosto avanzata: dovrebbe essere imminente una discussione in merito al Senato, per poi andare alla formalizzazione degli accordi. Tali accordi, inoltre, investono, com'è evidente, terreni molto delicati: da quello dell'insegnamento della religione nelle

scuole a quello del diritto delle minoranze.

Desidero anche ricordare che, proprio tenendo conto di questo momento storico, il partito comunista, che nella proposta di legge sulla scuola secondaria aveva previsto un articolo 12 che disciplinava, nella sovranità dello Stato ed assicurando il rispetto delle norme concordatarie, nuove forme di insegnamento religioso collocandolo nell'area elettiva, non ha sollecitato, come pure avrebbe potuto fare, la discussione in sede di Commissione proprio nel rispetto delle trattative in corso e degli strumenti di ratifica che auspichiamo giungano quanto prima in discussione al Parlamento.

In secondo luogo desidero sottolineare come il punto b) dell'emendamento presenti aspetti particolarmente delicati, in quanto la sua approvazione porterebbe alla creazione di una particolare figura che, pur non rientrando nei ruoli, godrebbe del trattamento economico previsto per il personale di ruolo, con effetti preoccupanti sul piano del rispetto dell'uguaglianza dei cittadini.

In terzo luogo, desidero notare come la disciplina riguardante gli insegnanti di religione, dettata da una legge del 1930 e modificata de facto dall'ingresso dei laici nel campo dell'insegnamento della religione, sia del tutto particolare, prevedendo, ad esempio, che agli insegnanti della scuola media inferiore sia destinato il trattamento economico goduto dagli insegnanti della scuola media superiore.

Tali atipicità e differenze rafforzano in me la convinzione che sia miglior cosa, indipendentemente dal parere dei sindacati o del consiglio diocesano, escludere dalla disciplina in discussione ogni riferimento alla categoria degli insegnanti di religione, i cui problemi potranno essere oggetto di esame da parte del Parlamento in altra occasione.

Per queste ragioni ci associamo all'invito formulato dai colleghi del gruppo socialista di ritirare l'emendamento, preannunciando tuttavia che, se esso non verrà ritirato, voteremo contro.

CARELLI. Le considerazioni illustrate dai colleghi hanno rafforzato la mia convinzione che sia opportuno introdurre le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo da me presentato.

Desidero sottolineare come sia perfettamente pertinente, discutendo un provvedimento che affronta secondo un'ottica generale il problema del precariato, affrontare problemi relativi ad un tipo di precariato che trova addirittura riscontro nella Costituzione.

Mi domando se sia possibile, tenuto conto che la posizione degli insegnanti di religione rappresenta una forma di precariato istituzionale e mentre è in corso la revisione del Concordato, che il legislatore permetta che vi siano insegnanti che, nonostante prestino servizio da molti anni e per un numero di ore settimanali non inferiore alle diciotto, continuino ad essere pagati come se prestassero il primo anno di insegnamento.

Mi domando come possa ritenersi giusta l'opportunità di non prevedere in questa occasione una nuova progressione economica per la categoria degli insegnanti di religione che, eliminando le differenze esistenti rispetto agli altri insegnanti, dia il senso a questi servitori dello Stato di non essere dei « paria » affittati e noleggiati dallo Stato con il permesso della Santa Sede.

In più l'onorevole Raicich ha parlato di un ruolo inesistente. Ora, proprio perché non esiste alcuna possibilità di analogia con altre categorie di precari, non vedo la ragione per cui negare un trattamento equitativo a coloro i quali hanno pur sempre prestato servizio nello Stato.

Invito pertanto i colleghi a riflettere con maggiore attenzione sulla materia trattata dal mio articolo aggiuntivo che, a mio giudizio, merita l'approvazione da parte della Commissione.

BARTOCCI. La tematica relativa all'articolo aggiuntivo non è certamente nuova: di essa si sono occupate, con gravi contrasti, le stesse organizzazioni sindacali ed io stesso sul quotidiano Avanti! alcuni

mesi fa ho scritto un articolo in proposito. Ritengo che la questione possa essere risolta soltanto dopo la revisione del Concordato.

BROCCA, Relatore. Nel dichiararmi favorevole all'articolo aggiuntivo 19-bis, proposto dal collega Carelli, vorrei ricordare alla Commissione che in questo caso non è messa in discussione la materia concordataria: noi stiamo discutendo infatti un provvedimento di carattere economico sul quale non credo potranno in alcun modo influire eventuali nuovi accordi fra Stato e Chiesa.

Un'ultima considerazione riguarda la nuova figura giuridica ipotizzata dal collega Raicich, figura giuridica che a mio parere ha una valenza soltanto economica per cui non vedo alcuna difficoltà ad approvare l'emendamento proposto.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Già in sede di replica alla discussione sulle linee generali avevo espresso il mio orientamento favorevole ad una eventuale proposta riguardante gli insegnanti di religione. Tale orientamento è dovuto alla mancanza di implicazioni di tipo costituzionale: non esiste infatti nessuna norma che regoli i rapporti tra i due Stati e stabilisca le modalità di nomina degli insegnanti di religione, che formano un'ampia categoria alla quale sarebbe opportuno consentire condizioni economiche migliori delle attuali.

Questo emendamento è positivo anche per un altro aspetto e cioè perché, costringendo ad un accorpamento delle ore di religione, consentirebbe un notevole risparmio a favore dell'amministrazione.

L'onorevole Raicich ha parlato di un « segnacolo particolare »: io ritengo che per questa categoria a parte sia necessario il trattamento particolare proposto dal collega Carelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19-bis Carelli ed altri, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È respinto).

L'onorevole Zoso ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19-ter.

« Gli insegnanti di religione con 18 ore settimanali di insegnamento e con almeno quattro anni di anzianità di servizio, hanno diritto, a partire dal 1° ottobre 1978, alla progressione economica e di carriera dei docenti laureati di ruolo della scuola secondaria superiore ».

BROCCA, Relatore. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo Zoso 19-ter.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19-ter favorevoli il relatore e il Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 20.

(Insegnanti di libere attività complementari nelle scuole medie).

Agli insegnanti di libere attività complementari, nominati dai provveditori agli studi o confermati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 dell'ordinanza ministeriale 1° luglio 1976, in servizio nell'anno scolastico 1976-1977, è attribuito, nel limite delle ore settimanali per le quali prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficio della non licenziabilità fino a quando non si sarà provveduto al riordinamento delle attività predette.

I predetti insegnanti possono essere utilizzati nell'ambito della provincia.

Agli insegnanti delle libere attività complementari, confermati in base all'articolo 9 della citata ordinanza ministeriale 1° luglio 1976, è riservato il 20 per cento dei posti destinati al conferimento di

incarichi a tempo indeterminato al personale non docente di carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

Con il conseguimento dell'incarico a tempo indeterminato di cui al precedente comma, cessa il beneficio della non licenziabilità previsto dal precedente primo comma.

L'onorevole De Gregorio ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma.

Sopprimere il secondo comma.

Al terzo comma sopprimere la parola: citata.

Sopprimere il quarto comma.

ZOSO. Poiché con l'articolo 1-bis sono stati aboliti gli incarichi a tempo indeterminato, è necessario sopprimere al terzo comma le parole: « a tempo indeterminato ».

DE GREGORIO. Gli emendamenti da me presentati rientrano nella logica di quelli già approvati agli articoli 17 e 18, per cui non hanno bisogno di ulteriore illustrazione. Concordo inoltre con l'osservazione dell'onorevole Zoso sulla necessità di sopprimere al terzo comma le parole: « a tempo indeterminato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoso e De Gregorio hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sopprimere le parole: a tempo indeterminato.

BROCCA, *Relatore*. Dopo l'approvazione dell'articolo 1-bis non posso che dichiararmi favorevole agli emendamenti presentati all'articolo 20 del disegno di legge.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è contrario agli emendamenti presentati per le stesse motivazioni espresse a proposito dell'articolo 18. Si tratta di docenti per i quali non è prevista la possibilità di in-

gresso nei ruoli, almeno entro un ragionevole lasso di tempo. Il Governo aveva quindi ritenuto opportuno assicurare loro delle condizioni di una certa tranquillità per lo svolgimento della loro attività, attraverso l'istituto della non licenziabilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Gregorio, soppressivo del primo comma, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio, soppressivo del secondo comma, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio parzialmente modificativo del terzo comma, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zoso e De Gregorio parzialmente modificativo del terzo comma, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio, soppressivo del quarto comma, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

BROCCA, Relatore. Sono favorevole all'articolo 20 nel testo così modificato.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo così modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO